



PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Direziun provinziala Scolines y scores ladines

Alle dirigenti e al dirigente  
delle istituzioni scolastiche delle località ladine

Bozen/ Bolzano/ Bulsan, 09.02.2022

Bearbeitet von / redatto da / scrit da:  
Albert Videsott  
Tel. 0474 523204  
albert.videsott@provinz.bz.it

Zur Kenntnis: Maria Kostner  
Per conoscenza: Olimpia Rasom  
Per cunescënza: Claudia Schrott

## CIRCOLARE 3/2022

### Istruzione parentale

Gentili dirigenti,

la presente circolare contiene informazioni in merito all'istituto giuridico dell'istruzione parentale e fornisce indicazioni operative per lo svolgimento della vigilanza sull'esercizio del diritto/dovere di istruzione e per la verifica del raggiungimento, da parte delle alunne e degli alunni, degli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni provinciali.

#### 1. Definizione e fonti normative

L'istruzione parentale, conosciuta anche come scuola familiare, paterna, homeschooling o home education, indica la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. È una particolare tipologia di istruzione che si svolge nel contesto domestico-familiare, quindi senza usufruire del servizio scolastico offerto dal sistema nazionale di istruzione, come istituti pubblici o paritari, o quelli iscritti al registro delle scuole non paritarie.

Il principale fondamento legislativo dell'istruzione parentale è la Costituzione. L'art. 30 sancisce il dovere e diritto dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli; ai sensi dell'art. 33, enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione. Dalla lettura congiunta di queste norme si evince che l'obbligo di istruzione delle figlie e dei figli non coincide con l'obbligo scolastico.

In seguito, le modalità di realizzazione dell'istruzione parentale sono state disciplinate da diverse disposizioni legislative statali. A livello provinciale, la fonte normativa di riferimento è rappresentata dalla legge provinciale del 16 ottobre 2008, n. 5 (*Obiettivi formativi generali e l'ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*), integrata dall'art. 7 della legge provinciale n. 11/2021. L'art. 1, comma 6 della succitata legge provinciale n. 5/2008 stabilisce che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione possa anche realizzarsi nell'ambito dell'istruzione parentale.



PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Direziun provinziala Scolines y scores ladines

Ulteriori indicazioni riguardo all'istruzione parentale sono contenute all' art. 7 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1083/2021- *Iscrizione alla scuola primaria, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle scuole professionali.*

**2. La comunicazione annuale di fruizione dell'istruzione parentale**

Ai sensi dell'art. 1, comma 6/ter.1. della legge provinciale n. 5/2008, gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione relativa alla fruizione dell'istruzione parentale alla direzione scolastica territorialmente competente ovvero alla/al dirigente dell'istituzione scolastica pubblica del secondo ciclo di istruzione prescelta.

La comunicazione deve essere presentata, di norma, nel periodo previsto per le iscrizioni a scuola e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio; gli istituti scolastici non prendono pertanto in considerazione eventuali comunicazioni pervenute oltre il termine indicato. Il modulo va firmato da entrambi i genitori ovvero dalle persone che esercitano la responsabilità genitoriale.

Nella suddetta comunicazione gli esercenti la responsabilità genitoriale devono, ai sensi dell'art. 1, comma 6/ter della legge provinciale n. 5/2008:

1. dimostrare, tramite autocertificazione, di aver effettuato un colloquio obbligatorio di consulenza presso la scuola, presso un'esperta/un esperto del Centro di competenza Inclusione e Consulenza oppure presso il/la Garante per l'infanzia e per l'adolescenza;
2. dichiarare quali persone impartiscono l'istruzione parentale e di quali qualifiche dispongono;
3. dichiarare in che modo intendano assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nelle Indicazioni provinciali o nei piani di studio, presentando un programma e dimostrando in modo dettagliato come vengono pianificate e svolte le lezioni.

Tutte le suddette dichiarazioni sono rilasciate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

In seguito, la dirigente scolastica/Il dirigente scolastico esamina la comunicazione presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Va sottolineato che alla/al dirigente non compete autorizzare o negare alcunché, bensì solamente prendere atto dell'intenzione della famiglia di avvalersi dell'istruzione parentale (vedasi la sentenza del TAR Trento n. 68/2021).

Qualora la documentazione non sia esaustiva o sorgano dubbi circa le dichiarazioni rilasciate, l'istituto scolastico richiede ulteriori delucidazioni in merito, facendo presente che, in presenza di dichiarazioni incomplete, l'alunna/o dovrà essere iscritta/o alla scuola territorialmente competente ovvero alla scuola di secondo grado prescelta. La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico avviserà inoltre la famiglia che, qualora l'alunna/o non frequentasse le lezioni, si procederà a segnalare un'evasione dell'obbligo scolastico/formativo alle autorità competenti.



---

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Direziun provinziála Scolines y scores ladines

---

## 2. Le comunicazioni della dirigenza agli esercenti la responsabilità genitoriale

In risposta all'avvenuta comunicazione di voler fruire dell'educazione parentale, l'istituto scolastico informa la famiglia che

- gli alunni e le alunne in istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente un esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva; l'esame di idoneità è svolto presso la scuola alla quale è stata inoltrata la dichiarazione relativa alla fruizione dell'istruzione parentale (vedasi l'art.1, comma 6/ter.1. della legge provinciale n. 5/2008). La domanda di partecipazione all'esame di idoneità va presentata entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
- unitamente alla domanda di ammissione all'esame di idoneità, va presentato il progetto didattico-educativo effettivamente svolto nel corso dell'anno. Nel caso di alunne/i con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi, durante l'esame di idoneità, delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate (ai sensi della legge n. 104/1992, e della legge n. 170/2010) e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.
- le alunne e gli alunni in istruzione parentale sono tenuti a sostenere le prove INVALSI previste per l'accesso agli esami di Stato del relativo grado di istruzione (vedasi decreto lgs. n. 62/2017, art. 10 e art. 14).

## 3. Riammissione nel percorso scolastico di alunne/i provenienti da istruzione parentale

L'art. 1, comma 6/ter della legge provinciale n. 5/2008 stabilisce che, a seguito della comunicazione pervenuta dalle famiglie, l'istruzione parentale sia da impartire per la durata di un intero anno scolastico, fatte salve situazioni motivate. Una riammissione dell'alunna/o appare pertanto possibile qualora la famiglia non sia più, per diversi motivi, in grado di garantire alla figlia/al figlio la possibilità di esercitare il diritto/dovere all'istruzione/alla formazione; a questo proposito è bene ricordare che si tratta comunque di giovani in obbligo scolastico/formativo e che il sistema scolastico ha il dovere di rendere possibile l'esercizio di questo diritto/dovere.

## 4. Status delle alunne e degli alunni in istruzione parentale

I giovani in istruzione parentale non possiedono lo status giuridico di alunna/o o di studentessa/studente, in quanto non risultano iscritti a scuola. A livello amministrativo la scuola procede tuttavia alla loro registrazione, alla voce *Istruzione parentale*, nella banca dati "PopCorn"; a questo scopo, gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno l'obbligo di trasmettere alla scuola i dati anagrafici e di contatto propri e della/del minore (vedasi l'art. 7 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1083/2021).

Coloro che, a seguito di un periodo in istruzione parentale, intendano riprendere in corso d'anno la frequenza delle lezioni presso un'istituzione scolastica statale dovranno pertanto richiedere l'iscrizione alla scuola.



---

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

**Direziun provinziála Scolines y scores ladines**

---

Le scuole non sono tenute a mettere a disposizione delle alunne e degli alunni che usufruiscono dell'istruzione parentale libri di testo o materiali didattici in comodato. Non essendo iscritti a un'istituzione scolastica, queste alunne e questi alunni attualmente non hanno diritto né al rilascio dell'abbonamento Abo+ né alla copertura assicurativa prevista dalla polizza infortuni stipulata dalla Provincia. Per eventuali chiarimenti di questioni legate all'assistenza scolastica si prega di contattare la Ripartizione 40 – Diritto allo studio.

### **5. Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico/formativo**

L'istituto scolastico che riceve la comunicazione di istruzione parentale ha il dovere di vigilare sull'adempimento, da parte dell'alunna/o, dell'obbligo scolastico/formativo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6/ter.1. della legge provinciale n. 5/2008, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico (oppure la persona da lei o lui incaricata) può, nel corso dell'anno scolastico, osservare lezioni impartite nell'ambito dell'istruzione parentale e valutare anche lo sviluppo delle competenze socio-emotive delle alunne e degli alunni. Qualora dovesse sussistere un ragionevole dubbio che l'esercizio del diritto all'istruzione/formazione sia compromesso, il dirigente scolastico/la dirigente scolastica può, già dopo il primo periodo di valutazione, avviare le misure previste dalle disposizioni vigenti in caso di violazione dell'obbligo di istruzione e formazione.

Nel caso che i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non presentino (entro il 30 aprile) la domanda di ammissione all'esame di idoneità, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico contatta la famiglia per richiedere informazioni e ribadire l'obbligo a sostenere l'esame. Qualora la famiglia non sia raggiungibile, la dirigente/il dirigente convoca gli esercenti la responsabilità genitoriale, con raccomandata AR, per un colloquio. Nel caso che, nonostante i provvedimenti intrapresi, non venga presentata domanda di partecipazione all'esame di idoneità, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico provvede alle segnalazioni previste nel caso di mancato adempimento dell'obbligo scolastico/formativo (vedasi Protocollo d'intesa per prevenire l'abbandono scolastico, 2012):

- a) comunicazione al Sindaco del comune di residenza dell'alunna/o;
- b) segnalazione ai Servizi sociali;
- c) segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni.

### **6. Valutazione delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione parentale**

Al fine di poter realizzare la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico/formativo, gli istituti scolastici sono tenuti a valutare le competenze acquisite dall'alunna/o in istruzione parentale. Di seguito si forniscono indicazioni operative per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni provinciali:

- a) Le alunne e gli alunni che si avvalgono dell'istruzione sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. L'esame di idoneità è svolto secondo le modalità indicate nella circolare della Direttrice provinciale n. 1/2022.



---

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

**Direziun provinziála Scolines y scores ladines**

---

b) Nel caso di alunne/alunni provenienti da istruzione parentale che si iscrivono in corso d'anno a un istituto statale, i periodi svolti in istruzione parentale sono considerati, ai fini della validità dell'anno scolastico, al pari di periodi di effettiva frequenza scolastica e concorrono pertanto al computo del monte ore annuo personalizzato.

c) Per queste alunne e questi alunni il Consiglio di classe valuta in sede di scrutinio se sussistono elementi a sufficienza per poter procedere alla valutazione finale. Qualora l'alunna/l'alunno si sia iscritta/o ad anno inoltrato (aprile/maggio), le/i docenti potrebbero non essere in possesso di un numero sufficiente di elementi di giudizio; in questo caso, l'alunna/o non è valutabile e non può essere ammessa/o alla classe successiva. Si raccomanda pertanto di segnalare preventivamente questa eventualità ai genitori/agli esercenti la responsabilità genitoriale che intendono iscrivere la figlia/il figlio a una scuola statale negli ultimi mesi di attività didattica.

Misure da adottare nel caso di mancato superamento dell'esame di idoneità:

- Qualora la commissione d'esame accerti che l'alunna o l'alunno abbia sì seguito, nell'ambito dell'istruzione parentale, un percorso formativo, ma non sia stata/stato in grado di raggiungere o abbia raggiunto solo parzialmente gli obiettivi formativi previsti dalle Indicazioni provinciali, la/il dirigente non procede automaticamente alla segnalazione di mancato adempimento dell'obbligo scolastico/formativo.
- Nel caso che l'alunna/o evidenzi, in sede di esame di idoneità, gravi e diffuse lacune di preparazione in diversi ambiti disciplinari e abbia acquisito solo marginalmente gli obiettivi previsti dalle Indicazioni provinciali, si può ritenere che la/il minore non abbia potuto esercitare il diritto/dovere di istruzione e formazione. La dirigente scolastica/il dirigente scolastico procederà pertanto alla segnalazione di evasione dell'obbligo scolastico/formativo.

## **7. L'importanza di un'efficace cooperazione tra scuola e famiglia**

La possibilità di usufruire dell'istruzione parentale è un diritto sancito dalla normativa vigente e una scelta che spetta alla famiglia; allo stesso tempo la scuola ha il compito di vigilare sull'esercizio, da parte dell'alunna/o, del diritto/dovere di istruzione e formazione.

Affinché i bisogni e le aspettative di ambedue le istituzioni possano realizzarsi, mi preme invitare dirigenti, docenti e famiglie a instaurare un rapporto aperto e di stima reciproca, basato su una comunicazione trasparente e il rispetto delle norme vigenti. Nello svolgimento dei diversi compiti connessi alla vigilanza, le istituzioni scolastiche porranno innanzitutto l'attenzione sui bisogni educativi e formativi della singola alunna/del singolo alunno. È importante che famiglia e scuola cooperino attivamente allo scopo di permettere a ciascuna bambina/a ciascun bambino un percorso formativo efficace e il pieno sviluppo della propria personalità. Auspico peraltro che il ruolo delle istituzioni scolastiche non si riduca solo all'espletamento delle procedure finalizzate alla vigilanza sull'adempimento degli obblighi di istruzione e formazione, ma che la scuola abbia anche la possibilità di accompagnare, seppure "da lontano", questi percorsi, di dare suggerimenti didattici e anche di fornire un feedback sincero sulle attività intraprese in istruzione parentale. A livello operativo



---

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

**Direziun provinziála Scolines y scores ladines**

---

consiglio pertanto di programmare colloqui a scadenze regolari (due o tre nel corso dell'anno scolastico) tra scuola e famiglia, per poter instaurare una discussione aperta riguardo allo sviluppo formativo delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi che si avvalgono dell'istruzione parentale.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti si prega di contattare l'Ispettorato delle Scuole ladine al numero di telefono 0474/523204.

Allegati:

- Modulo di comunicazione di istruzione parentale
- Vorlage Mitteilung Inanspruchnahme von Elternunterricht

Cordiali saluti

La Direttrice provinciale delle scuole ladine

Edith Ploner  
(sottoscritto con firma digitale)